



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'attività ispettiva

CIRCOLARE N. 4 /2011



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 19/01/2011
Prot. 25 / III / 0000755 / MA002.A003

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

*Al Coordinamento tecnico delle regioni
c/o Direzione prevenzione Regione Veneto*

LORO SEDI

e p.c.

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Corsi ed esami per il rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010).

Il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 – **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69** - pubblicato sul S.O. N.184/L alla G.U. n.186 del 11 agosto 2010 ha modificato l'articolo 287 del D. Lgs. 152/2006, prevedendo che il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici venga rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale anziché dalla Direzione provinciale del lavoro.

In relazione alle modifiche introdotte, e con particolare riferimento alla gestione del transitorio, questa Direzione generale, d'intesa con il Coordinamento tecnico interregionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'articolo 287 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova formulazione stabilisce che «*Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune*

modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.».

Il successivo comma 6 assicura poi il transitorio in quanto prevede che *«Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.».*

Il legislatore, nella logica di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ha quindi previsto con il comma 6 di mantenere la disciplina dei corsi e degli esami individuata dal D.M. 12 agosto 1968 che, come è noto, prevede una commissione di esame composta *“dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da altro funzionario da questi delegato, con funzioni di presidente”* e che *“Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro.”*.

Codeste Direzioni provinciali potranno pertanto procedere, nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, alla costituzione della commissione di esame e ai relativi esami.

Qualora i corsi siano stati istituiti dagli enti di cui all'articolo 2, gli stessi dovranno essere in possesso della relativa autorizzazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'addestramento professionale dei lavoratori, mentre le imprese operanti nel settore degli impianti termici possono, ai sensi dell'articolo 7, svolgere per proprio conto i corsi per la conduzione dei suddetti impianti.

Per quanto riguarda poi il rilascio del patentino, senza necessità dell'esame, a chi già è in possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, la modifica del comma 4 dell'articolo 287 ha riservato questa possibilità solo *«ove previsto dalla legge regionale»*.

Nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, in analogia a quanto previsto per la disciplina dei corsi e degli esami, si ritiene che si possa continuare a rilasciare il patentino per equipollenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

